

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

### TRA

Il Comune di Camapotosto, con sede in Campotosto, Piazza della Chiesa, C.F 00085160661,

rappresentato da \_\_\_\_\_ nel suo ruolo di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

### E

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_;

#### **Art. 1 – Affidamento dell’incarico**

L’Amministrazione Comunale di Campotosto, qui di seguito denominata “Committente”, così come sopra rappresentata, affida al Sig /Sig.ra \_\_\_\_\_, come sopra generalizzato, qui di seguito denominato “Collaboratore”, che accetta, l’incarico di \_\_\_\_\_.

L’incarico in oggetto, ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma precedente, è qualificato come collaborazione occasionale.

#### **Art. 2 – Oggetto dell’incarico**

L’attività di \_\_\_\_\_ equiparata ai fini retributivi alla categoria \_\_\_\_\_ del CCNL Enti Locali, coordinata e diretta dal Responsabile dell’Ufficio \_\_\_\_\_ Comunale, al quale il collaboratore deve fare riferimento per lo svolgimento del suo incarico. Al collaboratore verranno date indicazioni specifiche giornaliere sui compiti da eseguire.

#### **Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico**

L’incarico sarà svolto dal collaboratore nel territorio del Comune di Campotosto, secondo le indicazioni fornite dal responsabile del servizio interessato. Il collaboratore si obbliga a fornire la propria prestazione lavorativa per almeno 5 ore giornaliere, rispettando l’orario stabilito dal responsabile del servizio.

#### **Art. 4 – Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata di giorni \_\_\_\_\_. Il collaboratore svolgerà il proprio servizio nei giorni \_\_\_\_\_.

#### **Art. 5 – Trattamento economico**

Per le suddette prestazioni verrà corrisposto un compenso parametrato alla categoria indicata all'articolo 2 del presente contratto per i giorni di servizio lavorati.

Il pagamento avverrà attraverso l'utilizzo di voucher – buoni lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 256 della legge 191 del 2009. Il committente si intende liberato da ogni altro onere previdenziale ed assicurativo.

#### **Art. 6 – Responsabilità**

1. Il collaboratore svolgerà l'incarico assegnato sotto la propria completa responsabilità e per questo si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile.

#### **Art. 7- Revoca del contratto**

Il committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non perseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno cinque giorni a mezzo raccomandata

#### **Art. 9 – Norma di rinvio**

Per quanto non specificato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed a tutte le disposizioni eventualmente applicabili.

#### **Art. 10 – Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione mediante una bonaria composizione delle eventuali controversie insorte.

A tal fine, le parti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato.

Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro (7) giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi (7) giorni.

#### **Art. 11 - Bollo e registrazione**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo (Dpr. n. 642/72 – tab. art. 25) e dalla registrazione (Dpr. n. 131/86 – tab. art. 10).

Le spese per l'eventuale registrazione del presente atto sono a carico del collaboratore.

Letto, firmato e sottoscritto

Campotosto, lì .....

Il collaboratore

---

Il comune di Campotosto

---